



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 09/08/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 17 luglio 2012, n. 154

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L. R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Incremento della capacità produttiva di un impianto per lo stoccaggio e la solidificazione dello zolfo prodotto dalla raffineria di Taranto - Proponente: Econova Apulia S.r.l.

L'anno 2012 addì 17 del mese di Luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e VAS, confermata dal Dirigente ad interim dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e VAS dott. Giuseppe Pastore, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 7096 del 12.07.2011 l'amministratore unico della Econova Apulia S.r.l., con sede legale in Via Attica, 19 - Taranto -, già titolare di un impianto di solidificazione e stoccaggio dello zolfo, prodotto dalla Raffineria di Taranto, regolarmente autorizzato per una capacità massima di solidificazione limitata a 24.500 tonnellate/anno (come da Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 441 del 06.10.2006), presentava istanza di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente per l'ampliamento della capacità produttiva massima del medesimo stabilimento a 100.000 ton/anno.

Con la predetta istanza venivano depositati gli elaborati progettuali previsti dalla normativa in vigore in formato cartaceo e su supporto informatico nonché copia dell'avviso a mezzo stampa di cui all'art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., effettuato sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 30.06.2011.

Al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il Servizio scrivente provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;

- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8279 del 30.08.2011 riscontrava la nota sopra citata e comunicava l'avvio del procedimento richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la procedura in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 685 del 19.01.2012 giungeva il parere prot. n. PTA/2011/86430/P del 19.12.2011 della Provincia di Taranto - 9° Settore - con il quale: "...si ritiene che, in linea tecnica e per quanto di competenza, l'intervento proposto sia assentibile relativamente alla procedura di che trattasi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il proponente metta in atto tutte le misure di mitigazione proposte nella documentazione agli atti ed in

particolare quelle riportate al par. 4.4. del SIA/Vol.2 - Quadro di riferimento Ambientale;

- l'esercizio dell'impianto avvenga nel pieno e totale rispetto delle BAT e BREFs applicabili all'impianto di che trattasi;

- la gestione delle eventuali terre e rocce da scavo avvenga in conformità alla vigente normativa;

- ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, ed a valle dell'autorizzazione all'esercizio, il proponente dovrà redigere il Piano di Monitoraggio degli impatti; tale Piano dovrà essere approvato dall'ARPA. Ad ogni buon conto, si specifica che il piano deve in primis garantire la verifica, nelle diverse fasi realizzazione, esercizio, ecc., dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.) nonché il controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali;

- il proponente dovrà produrre all'ARPA Puglia, con cadenza almeno annuale, e comunque in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una variazione significativa del livello di rumore, uno studio di impatto acustico firmato e timbrato da tecnico abilitato e competente in acustica, redatto ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 3/2002 e di ogni altra normativa applicabile in materia che, partendo dai c.d. "valori di fondo", individui anche i possibili ricettori ambientali e che dimostri il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia (DPCM 01/03/1991); è fatto salvo l'adempimento da parte di codesta Società di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 3/2002.

- il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;

- le strumentazioni effettuate per effettuare i campionamenti ed i controlli devono essere periodicamente mantenuti a cura del Gestore, tenuti in perfetta efficienza e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;

- qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, controllo e monitoraggio tali da non garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in piena efficienza di tali impianti;

- sia salvaguardata la salute dei lavoratori nel pieno rispetto del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

- al termine della vita utile dell'impianto, il proponente dovrà provvedere a sua cura e spese alla completa dismissione dello stesso, ripristinando lo stato dei luoghi, previa caratterizzazione dell'area..."

• con nota acquisita al prot. n. 736 del 20.01.2012 venivano trasmessi i pareri espressi dalla Direzione Ambiente e Qualità e della Direzione Urbanistica, entrambe del comune di Taranto.

Dal parere prot. n. 4911 del 12.01.2011 della Direzione Ambiente e Qualità del Comune di Taranto si evinceva che:

"...si ritiene,..., di rilasciare parere favorevole, relativamente alla procedura di cui all'oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il proponente metta in atto tutte le misure di mitigazione proposte nella documentazione;

- l'esercizio dell'impianto avvenga nel pieno e totale rispetto delle BAI e BREF applicabili all'impianto;

- la gestione delle eventuali terre e rocce da scavo avvenga in conformità alla vigente normativa;

- siano predisposti opportuni interventi atti a evitare dispersioni di polveri di zolfo durante le fasi di lavorazione, di stoccaggio e di carico/scarico...";

Dal parere prot. n. 2883 del 12.01.2012 della Direzione Urbanistica del Comune di Taranto si evinceva che:

"...si esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico, in quanto l'intervento non è in contrasto con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica...";

• Nella seduta del 03.04.2012, il Comitato Reg.le di V.I.A. preso atto dei pareri pervenuti, esaminati i seguenti elaborati progettuali:

Studio Impatto Ambientale in tre volumi:

Volume 1 - Quadro di riferimento Programmatico e Progettuale

Volume 2 - Quadro di riferimento Ambientale

Volume 3 - Sintesi non Tecnica

Gli elaborati grafici di massima sia per ciò che concerne l'inquadramento territoriale che per il progetto tecnico, nonché le note integrative che la Econova S.r.l., in via del tutto autonoma, ha inviato relative a:

- ECOSIL, prodotto a base siliconica utilizzato come distaccante nel processo di solidificazione dello zolfo.

- assetto emissivo dell'impianto soggetto alla valutazione di impatto ambientale e caratterizzazione dettagliata delle attività che danno origine alle emissioni diffuse,

riteneva indispensabile approfondire e definire il contesto amministrativo dell'area interessata dall'intervento in relazione al SIN di Taranto e pertanto il Servizio Ecologia formalizzava tale richiesta con nota prot. n. 3016 dell'11.04.2012;

• con nota acquisita al prot. n. 3349 del 24.04.1012 il proponente trasmetteva elaborato concernente la "Documentazione relativa alla restituzione agli usi legittimi dell'area di interesse ai densi del D.M. 471/99 e s.mm.ii."

• Nella seduta del 09.05.2012 il Comitato Reg.le di V.I.A, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del R.R. n. 10/2011, preso atto della ulteriore documentazione pervenuta, esprimeva prime valutazioni in ordine all'intervento proposto. Successivamente, nella seduta dell'11.07.2012, approfondiva tali valutazioni e si esprimeva come da parere allegato alla presente determina per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS al dott. Giuseppe Pastore;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.07.2012, richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti che qui si intendono anch'esse integralmente riportate, giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'incremento della capacità produttiva di un impianto per lo stoccaggio e la solidificazione dello zolfo prodotto dalla raffineria di Taranto, proposto dall'amministratore unico della Econova Apulia S.r.l., con sede legale in Via Attica, 19 - Taranto -;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- copia del presente atto sarà trasmessa al Settore Segreteria della Giunta Regionale

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell' Ufficio  
Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS  
Dott. G. Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli